

Comune di Dolegna del Collio
Provincia di Gorizia

Regolamento per
l'applicazione dell'addizionale
comunale all'Irpef

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Articolo 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Dolegna del Collio, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Dolegna del Collio.

Articolo 4 – BASE IMPONIBILE

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E SOGLIE DI ESENZIONI

1. L'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali salvo deroghe previste per legge.
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,5%;
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.
5. Ai sensi del disposto di cui all'art.1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni, può essere stabilita una soglia di esenzione a favore dei contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali. Detta soglia di esenzione deve essere intesa come limite al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale, mentre se viene superato il limite, l'addizionale è dovuta sull'intero reddito.

Articolo 6 – VERSAMENTO

- 1- Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art.1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n.296.

Articolo 7 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.